



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 85

DATA COMUNICATO 21/11/2024

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Sommario

COMUNICAZIONI	1401
Comunicazioni Segreteria.....	1401
Art. 117 bis delle N.O.I.F. Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo	1401
Convocazione Rappresentativa Regionale Under 15	1402
Convocazione Rappresentativa Regionale Allievi Under 17.....	1403
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	1404
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	1408

COMUNICAZIONI

Comunicazioni Segreteria

Art. 117 bis delle N.O.I.F. Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo

Visto quanto previsto dall'art. 117 Bis delle NOIF per la risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "Giovani Dilettanti", "giovani di Serie" e dei calciatori/calciatrici di calcio a 5, presa visione della documentazione trasmessa al Comitato Regionale Umbria, si dichiarano svincolati in data 20.11.2024 i seguenti calciatori:

<u>Matr. Calc.</u>	<u>Cognome e Nome</u>	<u>data di nascita</u>	<u>Matr.</u>	<u>Società</u>
1.084.385	ORIHUELA FRANCO JAVIER	06.06.1997	914.326	CITTA DI CASTELLO SSDARL

Convocazione Rappresentativa Regionale Under 15

Il Comitato Regionale Umbria, su indicazione del Tecnico preposto, Sig. Danilo VELINI, convoca per **Martedì 26 Novembre 2024**, alle **ore 14:00**, presso l'impianto sportivo sintetico "**Francesco Cicogna**" - Via Samaritano – **Petrignano (PG)**, per una seduta di allenamento, i sottoelencati calciatori.

A.S.D. ACADEMY SAN SISTO 2023	Mariotti Nicolò
A.S.D. ANGELANA 1930	Baglioni Giovanni Paolo, Esposito Pasquale
A.C.D. BASTIA 1924	Cetra Gabriele
A.C.D. CASTEL DEL PIANO 1966	Santagati Matteo
A.S.D. DERUTA CALCIO SAN NICOLÒ	Manucci Riccardo, Galiotta Giovanni Paolo, Ricci Thomas
P.G.S. DON BOSCO A.S.D.	Madera Matteo
A.S.D. ELLERA CALCIO	Boldrini Giovanni, Ceccarelli Pietro, Mammama Francesco
C.S.D. GIOVANILI TODI	Serafini Alessandro
A.S.D. JUNIOR SANTA SABINA	Carrillo Samuel, Chiaravalli Ugo Gabriele
A.S.D. MADONNA ALTA F. DI CAVALLO	Diaiz Rayen, Illebagie Joshua, Rinalducci Angelo
A.S.D. NESTOR CALCIO	Binaglia Giulio, Cucina Noah, Marianeschi Davide
NUOVA ALBA A R.L.	Bastianelli Leonardo, Pallini Ludovico, Sigismondi Achille
A.S.D. OLIMPIA UMBRIA	Proietti Lorenzo, Toto Mattia
A.S.D. PETRIGNANO	De Luca Damiano, Proietti Susuni Mattia, Kuci Daniel, Velku Roel
A.S.D. PONTEVALLECEPPI	Calafato Davide
A.S.D. PONTEVECCHIO	Di Stefano Matteo, Vinti Giacomo
F.C.D. REAL VIRTUS	Barone Gabriele, Camilletti Gabriele, Manni Leonardo
A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA FC	Cuiti Lepri Leonardo
A.D. SETTEVALLI PILA	Bondi Tommaso, Buzila Davide, Chessa Lorenzo, Sciarpa Francesco
TORGIANO CALCIO ASD	Liberti Federico
A.S.D. VIRTUS COLLINA	Giambenedetti Davide, Pecere Raoul

Gli interessati dovranno presentarsi muniti degli indumenti personali di gioco (compresi parastinchi), della **COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' E DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'**. Si precisa che in mancanza del certificato medico il calciatore interessato non potrà effettuare l'allenamento o l'eventuale gara amichevole.

DIRIGENTE RESPONSABILE	SIG.	Massimo	FANALI
SELEZIONATORE	SIG.	Danilo	VELINI
MEDICO	DR.	Roberto	NELLI
COLLABORATORE TECNICO	SIG.	Roberto	GIACOMETTI
MASSAGGIATORE	SIG.	Roberto	ROSSI
PREPARATORE DEI PORTIERI	SIG.	Andrea	LUPORINI
COLLABORATORE	SIG.	Roberto	CIURNELLA

Il regolamento della F.I.G.C. (art. 76 comma 2 delle N.O.I.F.) dispone che i calciatori sono obbligati a rispondere alla presente convocazione. La mancata partecipazione, per eventuali gravi motivi, dovrà essere **ASSOLUTAMENTE COMUNICATA ENTRO E NON OLTRE LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2024 - h.12:00** e motivata al numero di cellulare 340/4765723 documentandola successivamente anche a mezzo fax al n. 075/5069634, oppure ad uno dei seguenti indirizzi email: cru@Ind.it – comunicazionecru@Ind.it

Convocazione Rappresentativa Regionale Allievi Under 17

Il Comitato Regionale Umbria, su indicazione del Tecnico preposto, Sig. Massimiliano Trombetti, convoca per **Giovedì 28 novembre 2024**, alle **ore 14:00**, presso l'impianto sportivo Comunale PONTEVALLECEPPI (SINTETICO), sito in Via Brenta, Pontevalleceppi (Pg), per una seduta di allenamento, i sottoelencati calciatori.

A.C.D. CASTEL DEL PIANO 1966	Gomes Jacopo, Tempesta Gianmarco.
P.G.S. DON BOSCO A.S.D.	Allegrini Leonardo, Apa Mattia, Petrucci Damiano, Sacconi Giacomo.
A.S.D. ELLERA CALCIO	Calzoni Matteo, Mantovani Filippo, Roticiani Tommaso, Silvestri Giacomo.
A.S.D. MADONNA ALTA F.DI CAVALLO NUOVA ALBA A R.L.	Draoui Adem, Draoui Lyes, Rinonapoli Davide. Brecchia Cristian, Dongiovanni Giuseppe, Grilli Francesco, Sangineto Francesco.
A.S.D. PONTEVALLECEPPI	Banello Mattia, Mariani Carletti Lorenzo, Servettini Thomas, Vignali Mattia.
A.S.D. PONTEVECCHIO	Di Stefano Luca, Giorgetti Riccardo, Goretti Aldo, Sciavartini Nicolò.
A.S.D. J. RAMAZZANO-COLOMBELLA	Cecchetti Diego, Grasselli Filippo, Presciutti Alex, Sanogo Aboubakar
A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA	Catapano Daniele, Kaba Amara, Marquez Anthony, Tiradossi Giancarlo.
A.S.D. JUNIOR SANTA SABINA	Fofana Aboubacar, Pasqualoni Diego.
A.S.D. ACADEMY SAN SISTO 2023	Bayo Ismaila, Conta Ibrahim, Mingarelli Gabriele, Trentini Gianmarco.
A.D. SETTEVALLI PILA	Brozzi Francesco, Grelli Francesco, Zuccaccia Gianluca.

Gli interessati dovranno presentarsi muniti degli indumenti personali di gioco (compresi parastinchi), della **COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' E DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'**. Si precisa che in mancanza del certificato medico il calciatore interessato non potrà effettuare l'allenamento o l'eventuale gara amichevole.

DIRIGENTE RESPONSABILE	SIG. Danilo TOSTI
SELEZIONATORE	SIG. Massimiliano TROMBETTI
MEDICO	A M B U L A N Z A
MASSAGGIATORE	SIG. Roberto ROSSI
PREPARATORE DEI PORTIERI	SIG. Andrea LUPORINI
COLLABORATORE	SIG. Ornelio ASCANI

Il regolamento della F.I.G.C. (art. 76 comma 2 delle N.O.I.F.) dispone che i calciatori sono obbligati a rispondere alla presente convocazione. La mancata partecipazione, per eventuali gravi motivi, dovrà essere **ASSOLUTAMENTE COMUNICATA ENTRO E NON OLTRE LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2024 - h.12:00** e motivata al numero di cellulare 347/3722368 documentandola successivamente ad uno dei seguenti indirizzi email: cru@lnd.it e comunicazioncru@lnd.it

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dall'Avv. Claudia Gillosi, Componenti, nella sua **riunione del 21 Novembre 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

Nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 8280/1207pfi 23-24/PM/rn del 01.10.2024.

NEI CONFRONTI DI

- **Sig. Luca LUCACCIONI;**
- **Sig. Michele DI GIANNANTONIO;**
- **Soc. A.S.D. San Marco Juventina F.C.**

Per rispondere degli addebiti di cui all'atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

FATTO

Con il provvedimento descritto in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale i Sig. Luca LUCACCIONI e Michele DI GIANNANTONIO, nonché la società A.S.D. San Marco Juventina F.C. per i fatti addebitati.

All'udienza in trattazione del 14/11/2024 sono presenti: l'Avv. D'UVA Edoardo in rappresentanza della Procura Federale della FIGC; il Sig. Luca LUCACCIONI, assistito e difeso dall'Avv. Angela Giovanna PESCE; l'Avv. Francesco NICASI per conto del Presidente Sig. Michele DI GIANNANTONIO e della società San Marco Juventina F.C., i quali concludono come in atti.

All'esito della discussione viene emessa la decisione con il seguente dispositivo:

"Il Tribunale dichiara la responsabilità del Sig. Luca Lucaccioni e della società San Marco Juventina FC, disponendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Quattro mesi di inibizione al Sig. Luca LUCACCIONI da scontarsi ad avvenuto esaurimento di eventuali altre sanzioni in corso;
- Euro 300,00 di ammenda a carico della società San Marco Juventina F.C.

Proscioglie il Sig. Michele DI GIANNANTONIO dall'addebito contestato.

"Riserva il deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 82 CGS

Così deciso in Perugia il 14 novembre 2024".

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'istruttoria ha confermato la fondatezza degli addebiti mossi dalla Procura Federale agli incolpati.

Il Tribunale ritiene infatti dimostrato che il Sig. Luca Lucaccioni, nella sua qualità di accompagnatore tesserato per la società A.S.D. San Marco Juventina F.C. , si sia reso responsabile della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver svolto attività di proselitismo consistita nell'aver contattato, nel mese di maggio 2024, i calciatori minori sig.ri N.C. ed M.D.S. entrambi tesserati per la società A.S.D. Montemorcinò, proponendo loro di partecipare con la società A.S.D. San Marco Juventina F.C. al torneo di Pietrafitta(PG), nonché per aver proposto loro in occasione della gara del 05.05.2024 tra A.D.S. San Marco Juventina-A.S.D. Montemorcinò nel corso della quale svolgeva il ruolo di assistente di parte, di tesserarsi per la società A.S.D. San Marco Juventina F.C. nella stagione 2024-2025.

Sotto un primo profilo, si rileva che le argomentazioni esposte nelle memorie depositate dai difensori degli incolpati relative alla mancanza della violazione dell'art. 4 c. 1 del CGS non possano trovare accoglimento.

Da un lato, si rileva che, in occasione dell'audizione di fronte alla Procura Federale,

Lo stesso calciatore sig. N.C. ha riferito che " il sig. Luca Lucaccioni mi ha fermato al campo sportivo dell'ADS San Marco Juventina dopo la partita di calcio nel mese di maggio u.s., dicendomi se volevo andare a giocare nella società San Marco Juventina nel prossimo campionato...".

Sul punto, in particolare, anche il calciatore sig. D.S.M. in sede di audizione di fronte alla Procura Federale ha riferito "ricordo che a metà maggio u.s. al termine della partita ASD San Marco Juventina-Montemorcinò A.S.D., mentre rientravo negli spogliatoi, vengo fermato da una persona con la casacca della San Marco Juventina che durante la partita era guardalinee di nome Luca, non conosco il cognome, il quale mi proponeva di andare il prossimo anno a giocare con la Società ASD San Marco juventina".

Circostanze queste, confermate dalle audizioni di entrambi i calciatori sig.ri N.C. e D.S.M. presso questo Tribunale in data 14.11.2024, i quali hanno riferito di essere stati avvicinati al termine della gara del 05.05.2024 dal Sig. Lucaccioni Luca, accompagnatore tesserato per la società A.S.D. San Marco Juventina F.C. il quale gli ha proposto di andare a giocare con la Sua compagine per l'anno 2024-2025.

Sotto il profilo probatorio, pertanto, la responsabilità in capo al Sig. Lucaccioni Luca appare sufficientemente provata.

Quanto alla rilevanza sotto il profilo giuridico sportivo della condotta omissiva addebitata al Presidente e quindi alla Società, il Tribunale ritiene la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva della Società A.S.D. San Marco Juventina ma non quella del Presidente Sig. Di Giannantonio Michele, la cui condotta in occasione della vicenda

in oggetto non risulta né dagli atti, né dalle risultanze istruttorie.

Alla luce di quanto precede, per quanto riguarda il profilo sanzionatorio, il tribunale ritiene congruo applicare al Sig. Lucaccioni Luca l'inibizione per quattro mesi, da scontarsi ad avvenuto esaurimento di eventuali altre sanzioni in corso e alla A.D.S. San Marco Juventina F.C. ammenda di Euro 300,00 e proscioglimento del Presidente Sig. Di Giannantonio Michele dall'addebito contestato.

Il Tribunale Federale Territoriale

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Avv. Claudia Gillosi

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dall'Avv. Claudia Gillosi, Componenti, nella sua **riunione del 21 Novembre 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 10927/267pfi 24-25/PM/mf del 28.10.2024.

NEI CONFRONTI DI

- **Sig. MARCANTONINI Andrea;**
- **Soc. F.C.D. Real Virtus.**

per rispondere degli addebiti di cui all'atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

FATTO

Con il provvedimento descritto in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Marcantonini Andrea e la società F.C.D. Real Virtus per i fatti addebitati.

All'udienza di trattazione del 21/11/2024 sono presenti: l'Avv. D'UVA Edoardo in rappresentanza della Procura Federale della FIGC e l'Avv. Giuseppe Caforio difensore del Sig. Marcantonini Andrea, i quali concludono come in atti; nessuno è presente per la società.

Il Tribunale, dichiara la responsabilità dei deferiti disponendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Due mesi di inibizione al Sig. Andrea Marcantonini, da scontarsi al termine di eventuali altre sanzioni in corso;
- Euro 200,00 di ammenda a carico della società.

Riserva il deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 82 CGS.

Così deciso in Perugia il 21 novembre 2024

Il Tribunale Federale Territoriale
Avv. Francesco Temperini Presidente
Avv. Paolo Cutini
Avv. Claudia Gillosi

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 21 Novembre 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

PROMOZIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO **IN PROPRIO DAL CALCIATORE JACOPO MISCHIANI** IN MERITO ALLA GARA CALZOLARO – PONTE FELCINO DISPUTATASI AD UMBERTIDE IL 27.10.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 30.10.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA PER CINQUE GIORNATE DI GARA.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 21.11.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Fatti così come riportati nel referto di gara sono pacifici e, peraltro, non contestati dal reclamante, il quale riconosce la sua condotta illegittima, scusandosi formalmente nei confronti del direttore di gara.

Alla luce di quanto precede questa Corte ritiene equo ridurre la squalifica inflitta dal G..S. a quattro giornate di gara.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione della squalifica al calciatore Mischianti Jacopo a quattro giornate di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dall'Avv. Claudia Gillosi, Componenti, nella sua **riunione del 21 Novembre 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA **ASD ORVIETO F.C.** IN MERITO ALLA GARA AMC 98- ORVIETO F.C. DISPUTATASI AD ACQUASPARTA IL 26.10.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 30.10.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA ALLENATORE OLIMPIERI GIUSEPPE PER OTTO GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 21.11.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara emerge che, a seguito di un controverso episodio di gara, il sig. Giuseppe Olimpieri, allenatore dell'ASD Orvieto, ha pronunciato frasi offensive e dal tenore minacciose nei confronti del direttore di gara.

Tenuto conto del fatto che non si è concretizzato alcun contatto fisico con l'arbitro e che il tutto si è esaurito nell'immediato, la Corte ritiene congruo contenere la squalifica in cinque giornate di gara.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta dal G.S. al sig. Giuseppe Olimpieri a cinque giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Avv. Claudia Gillosi

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 21 NOVEMBRE 2024.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace